



DELIBERA N. 130

2 aprile 2025

Oggetto

Istanza presentata da ISAM S.r.l.- Procedura aperta per l'appalto del servizio di manutenzione e gestione aree verdi pubbliche "lotto 1 Arezzo centro e periferia sud-est" - "lotto 2 Arezzo periferia e frazioni". CIG: B50F9D2B98 - importo: euro 3.658.500,00 CIG: B50F9D3C6B - importo: euro 2.606.750,00 S.A.: Comune di Arezzo.

UPREC-PRE-0061-2025-S-PREC (FASC. 0987/2025)

Riferimenti normativi

Art. 108, comma 7, del d.lgs. 36/2023

Parole chiave

Appalto – servizi – clausola territoriale – offerta tecnica.

Massima

Appalto – servizi – clausola territoriale – offerta tecnica

Devono ritenersi legittime le c.d. clausole territoriali laddove non costituiscono requisiti di partecipazione, ma criteri premiali di valutazione dell'offerta. In tali casi, peraltro, la scelta di tali criteri è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, sindacabile solo in caso di palese illogicità, incongruità o irrazionalità dei criteri adottati.



Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 2 aprile 2025

DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. gen. ANAC n. 30292 del 26.2.2025, con la quale la società ISAM s.r.l. contesta le clausole c.d. di territorialità contenute nella *lex specialis* di gara come criteri di valutazione dell'offerta;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 28.2.2025, con nota prot. 32068;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti, in particolare la memoria della stazione appaltante pervenuta in data 12.3.2025, prot. n. 38806;

PRESO ATTO che, secondo quanto dedotto con unica doglianza, le clausole contenute nella *lex specialis* attributive di un punteggio premiale nulla aggiungono in termini di efficienza, ponendosi invece in contrasto con la previsione di cui all'art. 108 co. 7 del d.lgs 36/2023, limitando la concorrenza e la possibilità di aggiudicazione da parte della società istante;

RILEVATO che ai sensi del richiamato art. 108, co. 7 è previsto che *"Ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure relative agli affidamenti di cui al Libro II, parte IV, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento"*;

CONSIDERATO che la *lex specialis*, segnatamente la c.d. Tabella criteri riporta le seguenti previsioni «5. a) **PRINCIPIO DI CONOSCENZA DEL TERRITORIO - MAX 5 PUNTI "T"** Modalità di espressione dell'offerta. Documentazione atta a comprovare, ai sensi di legge, il possesso del requisito in conformità ai dettati dell'art. 57 comma 2 D.lgs 36/2024. Con il presente criterio premiale, basato sul **principio di conoscenza e radicazione nel territorio la cui stretta**



connessione ad una migliore efficienza del servizio risulta di palese ed oggettiva evidenza, l'amministrazione ha inteso favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese del territorio in conformità ai disposti di cui all'art. 108 comma 7, nonché in perfetto allineamento con i principi dettati da tutta la recente normativa in materia di appalti pubblici tesa, anche in ambito europeo, a favorire e premiare le piccole realtà locali.

Criteri di valutazione dell'offerta. Possesso del requisito alla data di pubblicazione del bando di gara. Per sede operativa deve intendersi l'unità locale, come codificata all'art. 10 del D.P.R. 581/1995 s.m.i. e da tutta la successiva disciplina emanata in materia di iscrizione nel registro delle imprese (Rea), obbligatoriamente notificata alla sede camerale territoriale di competenza o al relativo albo artigiani

5. b) PRINCIPIO DI PROSSIMITÀ DEL TERRITORIO - MAX 5 PUNTI "T" Modalità di espressione dell'offerta. Documentazione atta a comprovare, ai sensi di legge, il possesso del requisito in conformità ai dettati dell'art. 57 comma 2 D.lgs 36/2024. Con il presente criterio premiale, basato sul principio di prossimità la cui stretta connessione ad una migliore efficienza del servizio risulta di palese ed oggettiva evidenza, l'amministrazione ha inteso promuovere gli operatori economici presenti nell'ambito territoriale di riferimento in conformità ai disposti di cui all'art. 108 comma 7, nonché in perfetto allineamento con i principi dettati da tutta la recente normativa in materia di appalti pubblici tesa, anche in ambito europeo, a favorire e premiare le realtà locali.

Criteri di valutazione dell'offerta. Possesso del requisito alla data di pubblicazione del bando di gara. Per sede operativa deve intendersi l'unità locale, come codificata all'art. 10 del D.P.R. 581/1995 s.m.i. e da tutta la successiva disciplina emanata in materia di iscrizione nel registro delle imprese (Rea), obbligatoriamente notificata alla sede camerale territoriale di competenza o al relativo all'albo artigiani.»;

PRESO ATTO che la questione verte sulla legittimità dei due criteri premiali sopra evidenziati, si osserva quanto segue:



CONSIDERATO che, in termini generali, **la scrivente Autorità ha affrontato la questione delle c.d. clausole territoriali** e ha precisato che *"il principio concorrenziale sembra prevalere rispetto al principio di prossimità ambientale (di cui le clausole territoriali sono un portato). Sicché, ove nell'ambito dell'evidenza pubblica sia necessario integrare i due principi, la clausola territoriale appare declinabile quale criterio premiale da valorizzare nell'ambito dell'offerta tecnica e non quale requisito di partecipazione"* (cfr. **ANAC - Delibera n. 1 del 2024**, richiamata anche dalla stazione appaltante). In sostanza Il d.lgs 36/2023 prevede la possibilità di introdurre clausole territoriali (clausole relative alla vicinanza delle sedi dell'operatore economico con il luogo di esecuzione del servizio) solo quali criteri premiali da valorizzare nell'offerta tecnica (art. 108) e non anche quale requisito di partecipazione, deponendo in tal senso sia i principi codicistici (artt. 3, 4 e 10) sia le disposizioni sui requisiti di partecipazione (art. 100), che richiedono di tenere conto della necessità di garantire la massima apertura al mercato;

CONSIDERATO parimenti che *"nell'ambito delle procedure di affidamento da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, **la scelta dei criteri di valutazione delle offerte** operata dalla stazione appaltante, ivi compreso il peso da attribuire a singoli elementi, specificamente indicati nella *lex specialis*, è **espressione dell'ampia discrezionalità attribuita dalla legge per meglio perseguire l'interesse pubblico, come tale sindacabile in sede di legittimità solo allorché sia manifestamente illogica, abnorme ed irragionevole e i criteri non siano trasparenti ed intellegibili**"* (cfr. Consiglio di Stato, V, 22 luglio 2021, n. 5513);

RILEVATO quanto sopra pertanto, deve oltretutto rilevarsi che **la ditta istante non ha fornito concreta dimostrazione della obiettiva irragionevolezza delle scelte compiute della stazione appaltante**, essendosi limitata a formulare mere allegazioni non sostenute da idonei elementi di prova.

CONSIDERATO invece che, da un lato sussistono chiare evidenze documentali da cui si rileva facilmente il **peso minimale attribuito alle clausole premiali** (5 punti ciascuna su un totale di 85 dell'offerta tecnica), e dall'altro, alla luce delle precisazioni rese dalla stazione appaltante secondo cui il favor riconosciuto alla prossimità ambientale, rispetto al principio di concorrenza, appare giustificato



in un'ottica di efficienza dal principio del risultato ex art. 1 del d.lgs 36/2023 per la "*massimizzazione dell'attività di pianificazione e programmazione, ottimizzazione dei tempi organizzativi e operativi*", la dedotta illegittimità delle clausole non appare supportata né da adeguati elementi probatori, né da elementi fattuali ricavati dalla documentazione di riferimento;

RITENUTO che – in conclusione sulla doglianza – la condotta della stazione appaltante risulta corretta alla luce dei principi per cui da un lato le c.d. clausole territoriali, come nel caso di specie, sono legittime laddove non costituiscono requisiti di partecipazione, ma criteri di valutazione dell'offerta, e del principio per cui la scelta di tali criteri è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, sindacabile solo in caso di palese illogicità, incongruità o irrazionalità dei criteri adottati, circostanza che invece non risulta sussistere nel caso di specie;

Il Consiglio

ritiene, sulla base di tutte le motivazioni che precedono, che l'operato della Stazione appaltante sia conforme previsioni dell'art. 108, co. 7 del d.lgs. 36/2023.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 7 aprile 2025.

Il Segretario Laura Mascali

Firmato digitalmente.